



LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2006 n. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/11/2006 n. 16 Parte Prima

LEGGE N.36 del 2006 - Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a, terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici)

1. Per la stagione venatoria 2006/2007 è autorizzato, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le ragioni previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (*Sturnus vulgaris*) al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella Regione, con le seguenti modalità:
 - a) mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi, non sono consentiti richiami né vivi né elettroacustici;
 - b) modalità di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo, oppure in forma vagante;
 - c) luogo di applicazione e periodo: su tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2007;
 - d) limite massimo di prelievo giornaliero per soggetto autorizzato: n. 10 capi;
 - e) limite massimo di prelievo stagionale per soggetto autorizzato: n. 90 capi;
 - f) giornate aperte al prelievo: tutte le giornate in cui è consentita la caccia alla migratoria con l'esclusione di martedì e venerdì;
 - g) controllo: monitoraggio attraverso la certificazione dei prelievi realizzata mediante apposita scheda di rilevazione.
2. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano

richiesta alla Amministrazione provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province.

3. I prelievi devono essere annotati sull'apposita scheda per il prelievo in deroga; entro il 31 marzo 2007, le schede devono essere restituite alle Province competenti, le quali provvedono, entro il 30 aprile 2007, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati.
4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 157/1992.
5. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2006

___Num:0036

___Boll__Uff__Num:16 Parte Prima

___Boll__Uff__Anno:2006